



COMUNE DI NOCI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Definizione di rifiuto
- Articolo 3 – Soggetto attivo
- Articolo 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 5 – Soggetti passivi
- Articolo 6 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Articolo 7 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Articolo 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
- Articolo – 9 Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Articolo 10 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Articolo 11 – Superficie degli immobili
- Articolo 12 – Determinazione della tariffa del tributo
- Articolo 13 – Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 14 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 15 – Piano economico finanziario
- Articolo 16 – Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 17 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 18 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 19 – Obbligazione tributaria
- Articolo 19/bis – Bad&breakfast e strutture ricettive extralberghiere
- Articolo 20 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 21 – Esenzioni per le utenze domestiche
- Articolo 22 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio
- Articolo 23 – Cumulo di riduzioni
- Articolo 24 – Tributo giornaliero
- Articolo 25 Tributo provinciale
- Articolo 26 – Riscossione
- Articolo 27 – Dichiarazione tari
- Articolo 28 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 29 – Funzionario responsabile
- Articolo 30 – Verifiche ed accertamenti
- Articolo 31 – Sanzioni ed interessi

Articolo – 32 Importi minimi

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

Articolo 34 – Norme finali di rinvio

Articolo 35 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'articolo 1 della legge n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 (codice ambientale) come modificato dal d.lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 4 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 6 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo è responsabile in solido con i singoli occupanti o detentori che sono comunque tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale ad esempio la

dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali o pericolosi quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini cioè non si tiene conto oltre che delle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, anche dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

2. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro

trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. Il Comune può richiedere sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.

3. Nel mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esenzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (esaustivo) e/o in sostituzione copia di registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/smaltimento.

4. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge e di regolamento, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani anche di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o pericolosi ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, speciali pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER), nonché quella parte di superfici dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;
- b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante il

trattamento finale dei rifiuti (recupero/smaltimento) presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

**ARTICOLO 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA
DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni e deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti con attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione doveva essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella

comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 1 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

ARTICOLO 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n.

158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ARTICOLO 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la riunione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari o inferiore a 1,50 metri.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente e la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità, salvo diverso termine stabilito da specifica legge primaria.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Tuel, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008.

2. Il contributo previsto dall'articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36/2003.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017.
4. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza. Non sono consideranti presenti nel nucleo familiare, coloro che sono domiciliati fuori dalla Regione Puglia per motivi di

lavoro e/o studio per un periodo annuo superiore a 11 (undici) mesi, comprovato da idonea documentazione (contratto di fitto, contratto di lavoro, iscrizione a corsi di studio universitari, ecc).

b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con la delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

ARTICOLO 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In

manca, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ARTICOLO 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva

variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

**ARTICOLO 19/BIS – BED & BREAKFAST E STRUTTURE RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE**

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 09.04.2018 e smi, per bed & breakfast s'intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi gestito in forma non imprenditoriale.

Il gestore dell'attività è tenuto a regolarizzare la propria posizione ai fini della tassa rifiuti presentando le seguenti dichiarazioni utilizzando l'apposita modulistica:

- dichiarazione di nuova iscrizione nel caso in cui si tratta di nuova attività;
- dichiarazione di variazione nel caso in cui si tratta di attività già in essere per la quale sia stata presentata dichiarazione come abitazione privata.

Sulla base dei dati dichiarati saranno iscritte nella lista di carico della tassa rifiuti due distinte posizioni:

- sulla superficie in mq dichiarata dove il contribuente ha stabilito la propria residenza si applicherà la tariffa di utenza domestica in riferimento ai componenti del nucleo familiare;
- sulla superficie in mq dichiarata adibita a struttura ricettiva si applicherà la tariffa prevista per le utenze non domestiche – categoria 8 “Alberghi senza ristorazione” – con riduzione del 50% sulla tariffa fissa e variabile.

La suindicata agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni.

Qualora il contribuente non provveda alla presentazione della suddetta ripartizione di superficie della struttura ricettiva l'Ente procederà d'ufficio ad una ripartizione applicando una percentuale del 20% sul totale della superficie da adibire ad abitazione ai fini dell'applicazione della tariffa per l'utenza domestica.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente a “strutture ricettive extralberghiere” (case vacanze, affittacamere, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, ecc. ai sensi della legge regionale n. 13/2018) – gestite in forma non imprenditoriale, si applicherà la tariffa prevista per le “utenze non domestiche” – categoria 8 “Alberghi senza ristorazione” – con riduzione del 50% sulla tariffa fissa e variabile.

La suindicata agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni.

3. Per coloro che adibiscono l'immobile a struttura ricettiva extralberghiere (case vacanze, affittacamere, b&b, ostelli per la gioventù, ecc. ai sensi della legge regionale n. 13/2018) che risultino titolari di P.I. l'utenza verrà considerata come utenza non domestica - categoria 8 "Alberghi senza ristorazione" – e vedrà l'applicazione della tariffa prevista per la suddetta categoria.

ARTICOLO 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

- a) immobili situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta si applica una riduzione del 50%;
- b) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposita autocertificazione resa ai sensi di legge, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e il sito di ubicazione e smaltimento del compost. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura del 20% delle richieste avanzate;
- c) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
- d) per gli immobili che rientrano all'interno dei progetti di edilizia agevolata per risparmio energetico (attuale PROGETTO ITACA) viene prevista una riduzione pari al 30%;
- e) i proprietari e/o usufruttuari di una sola unità immobiliare detenuta a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia hanno diritto ad una riduzione del tributo pari ai due terzi dell'importo dovuto.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 21 - ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite dal Comune per disagiate condizioni socio – economiche attestate dal Settore Servizi Sociali e con ISEE fino ad euro 2.500,00;
- d) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da agricoltori o imprenditori agricoli.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda ed è valida anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni dichiarate.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

ARTICOLO 22 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1. L'amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:

a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa;

b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 70.

2. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera a) i contribuenti con reddito ISEE fino ad euro 7.500,00 annui.

3. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) i contribuenti con reddito ISEE fino ad euro 3.500,00 annui.

4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse. Per il solo anno 2021 le richieste potranno essere presentate entro e non oltre il 31 agosto.

5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.

6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 23 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica soltanto una, individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

ARTICOLO 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%, l'occupazione effettuata da esercente commerciale negli spazi antistanti il proprio esercizio commerciale, la tariffa applicabile è aumentata del 70%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ARTICOLO 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

3 Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

del 01.0./2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.10.2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01.07.2020.

ARTICOLO 26 – RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, suddividendo l'ammontare complessivo in n 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio settembre e dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, la cui scadenza è fissata comunque dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di tre rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

Per l'annualità 2021, le rate avranno le seguenti scadenze: 31 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 31 gennaio 2022 e 28 febbraio 2022 ed il pagamento può essere eseguito in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.

2. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'Ente provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o messi notificatori, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato con addebito delle spese di notifica. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

ARTICOLO 27 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 28 febbraio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo se più favorevole.

8. In caso di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico del curatore fallimentare.

9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare saranno corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, euro 12 (dodici).

ARTICOLO 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 (cinque) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della legge n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2103.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 296/2016 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di

riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 31 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 32 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20 (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ARTICOLO 34 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2025.

**TABELLA CATEGORIA DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- ✓ Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche;
- ✓ Associazioni o istituzioni culturali;
- ✓ Associazioni o istituzioni sindacali;
- ✓ Associazioni o istituzioni previdenziali;
- ✓ Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro;
- ✓ Associazioni o istituzioni benefiche;
- ✓ Associazioni o istituzioni tecnico-economiche;
- ✓ Associazioni o istituzioni religiose;
- ✓ Scuole da ballo;
- ✓ Sale da gioco
- ✓ Sale da ballo e da divertimento;
- ✓ Musei e gallerie pubbliche e private;
- ✓ Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- ✓ Scuole parificate di ogni ordine e grado;
- ✓ Scuole private di ogni ordine e grado;
- ✓ Scuole del pre-obbligo pubbliche;
- ✓ Scuole del pre-obbligo private;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Locali dove si svolgono attività educative;
- ✓ Centri di istruzione e formazione lavoro.

Classe 2 - Cinematografi e teatri

- ✓ Cinema;
- ✓ Teatri;
- ✓ Aree scoperte cinema teatri musei ecc.;
- ✓ Locali destinati a congressi convegni.

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- ✓ Autorimesse in genere;
- ✓ Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;

- ✓ Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;
- ✓ Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;
- ✓ Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravan, ecc.;
- ✓ Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio;
- ✓ Magazzino deposito in genere senza vendita;
- ✓ Magazzino deposito di stoccaggio;
- ✓ Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio.

Classe 4 - Capessi, distributori carburanti, impianti sportivi

- ✓ Campi da calcio;
- ✓ Campi da tennis;
- ✓ Piscine;
- ✓ Bocciodromi e simili;
- ✓ Palestre ginnico sportive;
- ✓ Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva; Distributori carburanti;
- ✓ Aree scoperte distributori carburante;
- ✓ Campeggi.

Classe 5 - Stabilimenti balneari

- ✓ Stabilimenti balneari.

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

- ✓ Saloni esposizione in genere;
- ✓ Galleria d'asta.

Classe 7 - Alberghi con ristorante

- ✓ Alberghi con ristorante.

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

- ✓ Ostelli per la gioventù;
- ✓ Foresterie;
- ✓ Alberghi diurni e simili;
- ✓ Alberghi;
- ✓ Locande;

- ✓ Pensioni;
- ✓ Affittacamere e alloggi;
- ✓ Residence;
- ✓ Case albergo;
- ✓ Bed and Breakfast;
- ✓ Aree scoperte in uso.

Classe 9 - Case di cura e riposo

- ✓ Soggiorni anziani;
- ✓ Case di cura e riposo;
- ✓ Case per ferie;
- ✓ Colonie;
- ✓ Caserme e carceri;
- ✓ Collegi ed istituti privati di educazione;
- ✓ Collettività e convivenze in genere
- ✓ Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.

Classe 10 — Ospedali

- ✓ Ospedali.

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

- ✓ Enti pubblici
- ✓ Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli;
- ✓ Studi legali;
- ✓ Studi tecnici;
- ✓ Studi ragioneria;
- ✓ Studi sanitari;
- ✓ Studi privati;
- ✓ Uffici assicurativi;
- ✓ Uffici in genere;
- ✓ Autoscuole;
- ✓ Laboratori di analisi;
- ✓ Agenzie di viaggio;
- ✓ Ricevitorie lotto totip totocalcio;

- ✓ Internet Point;
- ✓ Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi;
- ✓ Emittenti radio tv pubbliche e private;

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

- ✓ Istituti bancari di credito;
- ✓ Istituti assicurativi pubblici;
- ✓ Istituti assicurativi privati;
- ✓ Istituti finanziari pubblici;
- ✓ Istituti finanziari privati.

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- ✓ Librerie;
- ✓ Cartolerie;
- ✓ Bazar;
- ✓ Abbigliamento;
- ✓ Pelletterie;
- ✓ Pelliccerie;
- ✓ Elettrodomestici;
- ✓ Materiale elettrico;
- ✓ Apparecchi radio tv;
- ✓ Articoli casalinghi;
- ✓ Giocattoli;
- ✓ Colori e vernici;
- ✓ Articoli sportivi;
- ✓ Calzature;
- ✓ Sementi e prodotti agricoli e da giardino;
- ✓ Mobili;
- ✓ Materiale idraulico;
- ✓ Materiale riscaldamento;
- ✓ Prodotti di profumeria e cosmesi;
- ✓ Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Negozi di mobili e macchine per uffici;

- ✓ Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti;
- ✓ Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze

- ✓ Edicole giornali
- ✓ Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari;
- ✓ Tabaccherie;
- ✓ Farmacie;
- ✓ Erboristerie;
- ✓ Articoli sanitari;
- ✓ Articoli di odontotecnica;
- ✓ Negozi vendita giornali;
- ✓ Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.

Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- ✓ Gioiellerie e Orologerie;
- ✓ Pietre e metalli preziosi;
- ✓ Antiquariato;
- ✓ Negozi di filatelia e numismatica;
- ✓ Aree scoperte in uso negozi ecc.;
- ✓ Ceramica;
- ✓ Vetri e specialità veneziane;
- ✓ Strumenti musicali;
- ✓ Bigiotterie;
- ✓ Dischi e videocassette;
- ✓ Tessuti;
- ✓ Articoli di ottica;
- ✓ Articoli di fotografia;
- ✓ Negozi mercerie e filati;
- ✓ Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
- ✓ Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari;

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- ✓ Locali e aree mercati beni non alimentari;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Banchi di beni non alimentari.

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- ✓ Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- ✓ Parrucchieri e barbieri;
- ✓ Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni.

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- ✓ Elettricista;
- ✓ Negozi pulitura a secco;
- ✓ Laboratori e botteghe artigiane;
- ✓ Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi; Falegnamerie;
- ✓ Legatorie;
- ✓ Aree scoperte in uso.

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

- ✓ Autofficine;
- ✓ Carrozziere;
- ✓ Elettrauto;
- ✓ Officine in genere;
- ✓ Aree scoperte in uso.

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- ✓ Stabilimenti industriali;

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- ✓ Attività artigianali di produzione beni specifici.

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- ✓ Ristoranti;
- ✓ Rosticcerie;

- ✓ Trattorie;
- ✓ Friggitorie;
- ✓ Self service;
- ✓ Pizzerie;
- ✓ Tavole calde;
- ✓ Agriturismo;
- ✓ Osterie con cucina;
- ✓ Attività rientranti nel comparto della ristorazione;
- ✓ Aree scoperte in uso.

Classe 23 - Mense, birrerie, hamburgherie

- ✓ Mense popolari;
- ✓ Refettori in genere;
- ✓ Mense;
- ✓ Birrerie;
- ✓ Osterie senza cucina;
- ✓ Hamburgherie.

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

- ✓ Bar;
- ✓ Caffè;
- ✓ Bar pasticcerie;
- ✓ Bar gelaterie;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Gelaterie;
- ✓ Pasticcerie.

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- ✓ Negozi confetterie e dolci in genere;
- ✓ Negozi generi alimentari;
- ✓ Panifici;
- ✓ Latterie;
- ✓ Macellerie;
- ✓ Salumerie;

- ✓ Pollerie;
- ✓ Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso;
- ✓ Bottiglierie, vendita vino;
- ✓ Aree scoperte in uso negozi generi alimentari;
- ✓ Locali vendita ingrosso generi alimentari.

Classe 26 — Pluri-licenze alimentari e/o miste

- ✓ Pluri-licenze alimentari e/o miste;

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taelio

- ✓ Negozi di frutta e verdura;
- ✓ Pescherie;
- ✓ Pizza al taglio;
- ✓ Piadinerie;
- ✓ Kebab;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Negozi di fiori;
- ✓ Locali vendita serre.

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

- ✓ Ipermercati di generi misti;

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- ✓ Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari;
- ✓ Posteggi di generi alimentari;
- ✓ Aree scoperte in uso;
- ✓ Banchi di generi alimentari.

Classe 30 - Discoteche, night club

- ✓ Night club;
- ✓ Ritrovi notturni con bar ristoro;
- ✓ Club privati con bar ristoro.